

COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

COPIA

COMUNE DI ORUNE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 14 Del 11/02/ 2011

Prot. N. 585 Data Pubblicazione 17/02/ 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12.00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno

Presiede l'adunanza il Sig.ra **ZIDDA FRANCESCA**

ZIDDA FRANCESCA	PRESENTE
BARDEGLINU GREGORIO	PRESENTE
GODDI GIOVANNA M.B.	ASSENTE
MANGIA TERESA	PRESENTE
COSEDDU MARIA DEBORA	ASSENTE

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa FIORE GLORIA**

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Dott.ssa DELOGU ELENA per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: **FAVOREVOLE**

Il responsabile del servizio ragioneria **Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA** quanto concerne la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Quadro 14.08.1191 n°281 in materia di affezioni e prevenzione randagismo

Vista la L.R. 18/05/94 n° 21 ;

Vista la L.R. 01.08.96 n° 35 recante modifiche ed integrazioni alla sopra citata L.R. 18.05.94 n°21

Visto il Regolamento di Attuazione della Legge Quadro 28/91, delle LL. RR. N° 21/94 , della L.R. n°35/96, approvato con D.P.G.R. 04.03.1999 n° 1

Vista la Delibera di G.R. n° 37/32 del 30.07.2009

Vista la Delibera di G.R. n° 17/39 del 27.04.2010 e allegato, “ Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”

Vista la nota Prot. n° 35162/8 del 24.09.2003 con la quale la RAS Assessorato Igiene e Sanità ed Assistenza Sociale, stabilisce la concessione di un finanziamento di euro 9526,00 e la nota prot. n° 20368 del 16.10.2009 con la quale la Ras stabilisce un finanziamento di euro 3047,00 per la lotta al randagismo e la gestione dei canili

Considerato che questo Comune non dispone nel proprio ambito territoriale di una idonea struttura di ricovero per gli animali abbandonati o randagi;

Atteso che, a tal fine è pervenuta la proposta dell’Associazione il “Cane Fonnese” di Nonne Mario & C. S A S, sita a Fonni in loc. Jenna Ventosa

Dato atto che l’associazione suddetta è in possesso dei requisiti di legge;

Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto, contenente le norme e le condizioni per l’espletamento del Servizio che si allega alla presente per farne integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000

UNANIME DELIBERA

Di affidare alla Società “Il Cane Fonnese” di Nonne Mario , nato a Fonni il 15.08.1972, e ivi residente in Viale del Lavoro 8, Legale Rappresentante della Società, con sede in Fonni, viale del Lavoro 8 int. 1, la gestione del servizio di cura, ricovero e custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Orune, per la durata di n° 1 anno, a decorrere dalla data della stipula della convenzione, per un costo unitario giornaliero ad animale di euro 2,60, a titolo di rimborso spese;

Di Nominare Responsabile del procedimento per il randagismo il Responsabile dell’Area di Vigilanza;

Di approvare l’allegato schema di Convenzione all’uopo predisposto, contenente norme e le condizioni per l’espletamento del servizio;

Dare atto che la spesa derivante dal presente atto, ammonta a euro 9.526,00 residui 2003 e euro 3.047,00 residui 2009, sul Bilancio 2011 , intervento n° 40000005/5;

Provvedere con successiva determinazione del Responsabile del Servizio alla liquidazione del rimborso spese dovuto alla predetta società, in rapporto del numero dei cani catturati e custoditi.

Letto, confermato e sottoscritto-

**IL PRESIDENTE
ZIDDA FRANCESCA**

**IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune

CERTIFICA

che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per **quindici** giorni dal 17/02/2011

**IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA**

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

**IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA**

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE

ORUNE 17/02/2011

COMUNE DI ORUNE
Prov. di Nuoro
Piazza Remigio Gattu 14 – 08020 Orune
Tel. 0784/276823 - Fax 0784/276280



**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
CURA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI ABBANDONATI O RANDAGI**

L'anno duemilaundici addi del mese di..... nella sede del Comune di
tra il Sig.....nato a il, ivi residente in V.le del Lavoro n°
8, cod. fisc., Legale Rappresentante della Società “.....”

e

Il Responsabile nat a il e ivi residente in Via
..... cod. fisc.Responsabile del Servizio
del Comune di Orune di seguito denominato Comune convenzionato

Premesso che

la Società "....." possiede giusta Autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di Canile rilasciata in data dal Responsabile del Servizio
di, dietro parere favorevole rilasciato dal Responsabile del
Servizio di Sanità Animale.....

che la medesima Società é autorizzata alla stipula di Convenzioni con gli Enti locali
interessati che ne facciano richiesta ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
Regionale 18 Maggio 1994, n. 21 e relativo Regolamento di attuazione approvato
con D.P.G.R. 4 Marzo 1999, n.l;

che l'Amministrazione Comunale di Orune come da deliberazione della G. C. n ... del.../.../....., intende affidare alla Società il servizio di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi.

Vista la Normativa in materia:

Legge n. 281 del 14.08.1991; L.R. n. 21 del 18.05.1994 come modificata dalla L.R. n. 35 del 01.08.1996; Regolamento di attuazione delle suddette Leggi approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.l del 04.03.1999; La Delibera di Giunta Regionale 37/32 del 30.07.2009; la Deliberazione G.R. n. 17/39 del 27/04/2010 e Allegato,

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

La premessa in narrativa fa parte integrante del presente atto.

ART.2

Il Comune convenzionato, con la presente Convenzione, affida la gestione del servizio di cura, ricovero e custodia dei cani randagi catturati nel proprio territorio comunale alla Società ".....", - località.....- per il periodo di n° 1 anno , in particolare per le seguenti attività:

- ◇ Custodia degli animali recuperati
- ◇ Custodia degli animali presso il Canile di proprietà della Società;
- ◇ Alimentazione quotidiana degli animali secondo diete concordate col veterinario responsabile sanitario della struttura e cure medico- veterinarie necessarie;
- ◇ Pulizia e disinfezione dei ricoveri, gabbie, box, paddock e degli spazi di servizio, nonché dei locali della stessa Società con le modalità indicate dal veterinario, responsabile sanitario
- ◇ Cura delle attività ludiche e relazionali dei soggetti ospitati secondo un protocollo concordato col veterinario.

ART.3

Le specifiche prestazioni richieste alla Società ed ogni altra cosa che ne costituisce presupposto, effetto o conseguenza, sono quelle indicate al precedente art. 2 di cui la Società é a conoscenza

.
.
ART.4

La Società si impegna a ricoverare presso il Canile "....." con sede in, tutti i cani in stato di abbandono catturati nel territorio del Comune convenzionato, provvedendo alla loro alimentazione e cura, con scrupolosa osservanza di tutte le norme in materia di protezione animale e lotta al randagismo.

ART.5

Il compenso stabilito per gli adempimenti e le prestazioni richieste con la presente Convenzione é pari a complessivi € gíomalieri per soggetto ospitato; il compenso sopra indicato sarà erogato per il servizio di cura, ricovero e custodia di
cui all'art. 2 prevedendo:
un importo pari a € (diconsi euro) gíomalieri per ogni cane

ART.6

I pagamenti dovranno avvenire, con scadenza bimestrale, entro e non oltre 15 gg dal compimento del mese di competenza sul conto corrente bancario intestato alla Società ".....".

ART.7

Il mancato versamento entro i termini previsti dal precedente art.6, costituisce causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione.
Nel caso di risoluzione della presente Convenzione, il Comune convenzionato dovrà provvedere al ritiro dei propri cani dal canile ospitante.
Ogni trimestre la Società invierà un dettagliato elenco dei cani ospitati per conto del Comune convenzionato.

ART.8

Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all'art. 5 dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa, allegato al registro delle presenze nel
canile firmato dal Legale rappresentante della Società.

Nel documento devono essere indicati i seguenti parametri di valutazione:

- a) Numero dei cani entrati nel Canile.
- b)Adottati da terzi;
- c)Morti naturalmente;
- d)Abbattuti con metodo eutanasico;
- e)Ancora ricoverati.

Deve essere allegata copia del registro di carico/scarico, dal quale si evincono i giorni di permanenza complessiva di ciascun cane.

Il bilancio, dovrà essere documentato delle pezze giustificative relative, ovvero copie conformi delle fatture o ricevute fiscali relative al periodo oggetto della convenzione comprovanti l'avvenuta fornitura o prestazione e nel caso di spese veterinarie, queste dovranno essere specificate.

ART.9

Il compenso pattuito al precedente art. 5 si intende comprensivo di ogni prestazione, di beni materiali da utilizzare per le attività assegnate dall'art 2, salvo le cure medico-veterinarie.

ART.10

In caso di inadempienze si procederà alla risoluzione della presente Convenzione con le modalità di cui all'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

In caso di rescissione o risoluzione della Convenzione il compenso spettante alla Società sarà commisurato all'attività svolta fino a quella data.

ART.11

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione della presente Convenzione é devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Nuoro.

ART.12

La presente Convenzione ha validità di anni 1 dal..... al..... potrà essere prorogata mediante adozione di atto formale.

Art 13

Letto, confermato e sottoscritto nella Residenza Municipale di Orune

Il Legale Rappresentante della Società_____

Il Responsabile del Servizio_____